



Prot. n° 6521 C/41 Acri, 25/09/2019

Personale Docente  
ATA (Assistenti Tecnici – Collaboratori Scolastici)  
DSGA  
Sito Web Scuola

**OGGETTO: Vigilanza durante l'attività scolastica. Modifiche ed integrazioni a precedenti note**

Con riferimento all'oggetto, si conferma e ribadisce quanto già previsto dalla normativa in materia di obblighi di vigilanza sugli alunni e puntualizzato in note precedenti. Si sottolinea, in particolare:

- L'obbligo di vigilanza sugli alunni grava sui **docenti**, sul **personale che opera nelle classi** e, fuori dalle classi e negli spazi assegnati, anche sui **Collaboratori scolastici**;
- Tutti i soggetti sopra indicati sono **corresponsabili** di quello che si verifica in loro presenza, anche se in quel momento gli alunni non sono affidati alla diretta vigilanza (alunni di altre classi);
- Il personale, salvo diversa autorizzazione, **deve** rispettare il proprio orario di lavoro in classe (o laboratorio). I docenti, pertanto, non possono allontanarsi dalla classe nella quale sono in servizio senza giustificato motivo e, comunque, solo dopo avere informato il Dirigente Scolastico e/o i Collaboratori del DS; la mancata informazione comporta, inoltre, abbandono di minore nel caso di alunni non ancora maggiorenni;
- Alla prima ora i docenti **sono tenuti** ad essere in classe **5** minuti prima dell'inizio delle lezioni;
- I cambi di ora **devono** avvenire in modo rapido, sotto la vigilanza del personale presente sul corridoio (Docenti e ATA). L'uscita degli alunni dalle aule, al termine delle lezioni o per recarsi nei laboratori o in altri spazi, **deve** avvenire sotto il diretto controllo dei docenti dell'ora;
- I docenti ed il personale della scuola, a cui sono affidati gli alunni, **devono** vigilare sul comportamento degli alunni medesimi e rilevare azioni scorrette di qualsiasi genere (manomissione di arredi, pulizia delle aule, manomissione di apparecchiature dei laboratori...). Negligenze nel controllo e mancata rilevazione comportano **corresponsabilità** del docente per eventuali danni arrecati alla struttura (infissi, maniglie, pittura ...) ed al patrimonio della Scuola;
- Gli alunni **devono** permanere nel proprio piano: qualsiasi spostamento deve avvenire con autorizzazione e sotto la supervisione del docente o collaboratore scolastico del piano. Docente (e/o altro personale in classe) e collaboratore scolastico del piano sono responsabili di mancata vigilanza, in caso di spostamento dell'alunno senza autorizzazione e supervisione;
- Durante l'intervallo, i docenti dell'ora, nella quale è incardinato l'intervallo medesimo, sono responsabili della vigilanza sugli alunni. Considerato che gli organi collegiali, fino a diversa determinazione, hanno stabilito che gli alunni possono recarsi nello spazio esterno, i docenti interessati **devono** seguire gli alunni e **tutti** i docenti devono assicurare la vigilanza su **tutti** gli alunni, anche quelli delle altre classi;
- Durante l'intervallo all'esterno, pertanto, la vigilanza va garantita con una opportuna dislocazione dei docenti dell'ora nello spazio circostante l'edificio;
- Alunni che, per giustificato motivo accertato dal docente, dovessero permanere in classe, rimangono sotto la vigilanza del collaboratore scolastico o, nel caso di più docenti sulla stessa classe, di uno o più docenti che permangono nel corridoio ed assicurano la vigilanza nelle aule e nel corridoio medesimo;
- Si insiste: i docenti dell'ora **devono** comunque vigilare sugli alunni durante l'intervallo e non devono sostare o recarsi in altri luoghi (uffici, sala docenti, laboratori...); il non puntuale adempimento comporta responsabilità per mancata vigilanza;
- Durante l'intervallo il cancello centrale deve rimanere chiuso;
- Quanto sopra evidenziato rientra nelle prerogative "*organizzatorie*" del Dirigente Scolastico, tenuto conto della normativa vigente e di quanto deliberato dagli organi collegiali.
- Il mancato rispetto di quanto disposto comporta, per il personale interessato, tra l'altro, "*culpa in vigilando*", con tutte le conseguenze di legge.

- II DIRIGENTE SCOLASTICO
- F.to Giuseppe LUPINACCI
- Firma autografa sostituita a mezzo
- stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93